



Al Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 16 maggio 2013, n. 113, con il quale, in applicazione dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono state individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 2017, n. 192, che provvede a ridefinire le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 1 aprile 2015, a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti, che assumono la denominazione di "Accordi per l'innovazione";

Visto l'articolo 4, comma 2, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017 ed in particolare le lettere a), b) ed e) che stabiliscono rispettivamente che, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati nell'ambito di unità locali ubicate nel territorio nazionale, devono comportare spese e costi ammissibili non inferiori a euro 5.000.000,00 e non superiori a euro 40.000.000,00, e, qualora presentati congiuntamente da più soggetti, devono prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 2018, n. 137, inerente all'intervento del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR e del Fondo per la crescita sostenibile finalizzato a dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente attraverso la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a "Agrifood", "Fabbrica intelligente" e "Scienze della vita";

VISTO il Capo II del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018 che disciplina i progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi relativi a "Agrifood", "Fabbrica intelligente" e "Scienze della vita" agevolati secondo la procedura negoziale prevista per gli Accordi per l'innovazione dagli articoli 7, 8 e 9 del predetto decreto 24 maggio 2017;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese 27 settembre 2018, di cui al comunicato pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 12 ottobre 2018, n. 238, che definisce le modalità di attuazione dell'intervento agevolativo definito nel predetto Capo II del



decreto 5 marzo 2018, attraverso la procedura negoziale prevista per gli Accordi per l'innovazione dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto 24 maggio 2017 e successive disposizioni attuative, per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nei settori applicativi coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente "Fabbrica intelligente", "Agrifood" e "Scienze della vita";

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 settembre 2019, n. 221, inerente all'intervento agevolativo a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a "Fabbrica intelligente", "Agrifood", "Scienze della vita" e "Calcolo ad alte prestazioni" e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, che destina complessivi euro 190.000.000,00 per la concessione delle agevolazioni previste dallo stesso decreto;

VISTO l'articolo 4 del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019 che prevede il cofinanziamento, destinando un ammontare di risorse finanziarie pari a 24.000.000,00, delle proposte progettuali delle imprese italiane selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall'impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione (EuroHPC), istituita ai sensi del regolamento n. (UE) 2018/1488 del Consiglio europeo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 252 in data 8 ottobre 2018;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 2 ottobre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 ottobre 2019, n. 236, che stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle proposte progettuali per l'accesso delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca e sviluppo nei settori applicativi "Fabbrica intelligente", "Agrifood", "Scienze della vita" e "Calcolo ad alte prestazioni";

CONSIDERATI i bandi (*call*) emanati dalla precitata impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione (EuroHPC), nel cui ambito si inserisce il settore applicativo "Calcolo ad alte prestazioni", di cui al succitato decreto 2 agosto 2019;

CONSIDERATA la necessità di applicare, nell'ambito dei suddetti bandi emanati dalla precitata impresa comune di elaborazione elettronica di elevata prestazione (EuroHPC), il *range* dei costi e delle spese ammissibili di cui al precitato articolo 4, comma 2, lettera b), del decreto 24 maggio 2017 all'investimento dell'intero progetto transnazionale, ivi inclusi i costi e le spese dei proponenti di altri Stati membri coinvolti in proposte progettuali a partecipazione italiana, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni nell'ambito dell'intervento "Calcolo ad alte prestazioni" di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019, fermo restando l'agevolabilità dei soli costi sostenuti dai partecipanti italiani;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59";



DECRETA:

Art. 1.

1. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni nell'ambito dell'intervento "Calcolo ad alte prestazioni" di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 agosto 2019:
 - a) i costi e le spese ammissibili devono essere compresi tra euro 5.000.000,00 (*cinquemilioni/00*) e euro 40.000.000,00 (*quarantamilioni/00*);
 - b) i costi e le spese di cui alla precedente lettera a) si riferiscono all'intero progetto transnazionale, ivi inclusi i costi e le spese dei proponenti di altri Stati membri coinvolti in proposte progettuali a partecipazione italiana;
 - c) le minime percentuali di partecipazione richieste ai proponenti italiani, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 maggio 2017, si riferiscono alla proposta progettuale presentata in ambito nazionale;
2. Sono agevolabili esclusivamente i costi sostenuti dai partecipanti italiani e ritenuti ammissibili.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2020

IL MINISTRO
Firmato Patuanelli